


D. L. 23/2020 - Novità in materia di accesso al credito ed ulteriori interventi



Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, (“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”) contiene una serie di provvedimenti a sostegno della liquidità a favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti. Inoltre, il Decreto include ulteriori disposizioni in materia fiscale e societaria. Il provvedimento che va ad aggiungersi al precedente intervento normativo emanato nel mese di marzo (c.d. Decreto Cura Italia) mira a rafforzare le misure legislative in tema di contrasto all'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19. Nel proseguo si fornisce una traccia degli interventi maggiormente significativi.

Disposizioni in materia di liquidità

Garanzie di Stato su Finanziamenti concessi dalle banche - art. 1

L'art. 1 del DL 23 in esame è volto ad assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19 attraverso la concessione da parte di SACE di garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali ed altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese, fino al 31 dicembre 2020. L'impegno finanziario da parte di SACE S.p.A., non potrà superare i 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 dovranno essere destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiamo pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per le PMI. Pertanto, per le PMI è previsto un accesso alla garanzia SACE solo dopo aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere le coperture da parte del Fondo PMI. Ai fini della concessione della garanzia, è necessario che l'impresa richiedente possieda il requisito soggettivo di non essere stata classificata tra le imprese in difficoltà secondo la definizione comunitaria al 31 dicembre 2019 e non avere posizioni deteriorate, come definite dalla normativa europea, nei confronti del sistema bancario alla data del 29 febbraio 2020.

I finanziamenti garantiti non dovranno avere durata superiore a 6 anni ed è concessa la possibilità di un preammortamento del prestito per un periodo non superiore a 24 mesi.

L'ammontare del prestito assistito da garanzia non potrà essere superiore al maggiore tra i seguenti importi:

- 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale
- il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio.

È onere dell'impresa richiedente assumere l'impegno affinché essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020, gestisca i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e destini il finanziamento alla copertura dei costi del personale, all'effettuazione di investimenti o all'impiego come capitale circolante impiegato in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.

La percentuale massima di garanzia è pari al:

- 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro
- 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5

miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti

- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

La procedura per l'accesso alla garanzia è "semplificata" per le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; per le altre (quelle con fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro in Italia sono solo 130) servirà un apposito decreto del MEF sentito il Ministero dello sviluppo economico, in entrambi i casi saranno comunque gli istituti di credito a dover istruire la pratica. In altre parole l'impresa richiedente avanza la richiesta alla banca, che in caso di delibera positiva richiede la garanzia alla Sace.

Quest'ultima processa la richiesta ed emette un codice del finanziamento, che la banca poi eroga. Come sopra detto per le imprese più grandi la procedura risulta più complessa: occorrerà un decreto Mef-Mise. Per accelerare ed agevolare il coordinamento tra i vari soggetti coinvolti, in data 10 aprile 2020, con comunicato stampa, ABI ha informato di aver partecipato ad una riunione promossa dal Ministero dello Sviluppo economico insieme con i rappresentanti del MCC e dei Confidi per contribuire ad individuare le modalità operative più tempestive e semplificate per dare attuazione ai provvedimenti adottati dal Governo con il DL 9 aprile n. 23.

Beneficiari	Imprese con meno di 5 mila dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi	Imprese con oltre 5 mila dipendenti in Italia o con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi	Imprese con fatturato superiore a 5 miliardi
Garanzia statale	90%	80%	70%
Limiti	Clausole su dividendi, occupazione, made in Italy		
Costi	Costi di istruttoria - per PMI: in rapporto a importo garantito, 0,25% primo anno, 0,5% secondo e terzo anno, 1% quarto quinto e sesto anno; per grandi: 0,5% primo anno, 1% secondo e terzo anno, 2% quarto quinto e sesto anno		
Procedure	L'impresa presenta domanda alla banca, questa valuta delibera di erogazione, se positiva trasmette richiesta di garanzia alla Sace che processa la domanda ed emette un codice unico identificativo del finanziamento		
Rimborso	6 anni		

Fondo centrale di garanzia PMI - Art. 13

In era Covid-19 il Governo aveva già previsto, con l'articolo 49 del DL "Cura Italia", un primo intervento sul Fondo centrale di garanzia PMI che viene abrogato ad opera dell'art. 13 del DL 23 in esame. Esso è volto a rinnovare e potenziare temporaneamente, fino al 31 dicembre 2020, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 estendendone l'operatività:

- alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499: (i) innalzando la copertura della garanzia diretta al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria (80% fintantoché non giungerà l'autorizzazione da parte della Commissione Europea); (ii) innalzando la copertura della garanzia in riassicurazione al 100% (90% fintantoché non giungerà l'autorizzazione da parte della Commissione Europea) dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria già garantita dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio per il rischio di credito assunto;
- alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 ed anche ricavi non superiori a 3,2 milioni di euro danneggiate dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata: è consentito cumulare la garanzia diretta del 90% con altra copertura del residuo 10% ad opera di Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie.

Gli importi delle operazioni finanziarie coperte da garanzia non possono superare mai i 5 milioni di euro e comunque non possono superare il minore tra i seguenti limiti: doppio della spesa annua per il personale; 25% del fatturato totale del beneficiario; il fabbisogno per investimenti per i successivi 12 mesi (18 mesi per le PMI).

- Previa autorizzazione da parte della Commissione Europea, nel limite del 25% dell'ammontare dei ricavi e nei soli confronti delle PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività di impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata: è ammissibile una garanzia a copertura del 100% per i nuovi finanziamenti, sia in garanzia diretta che in riassicurazione.

Riguardo i tassi di interesse da applicare sui finanziamenti garantiti, è previsto un tetto massimo soltanto per i prestiti fino a 25 mila euro, da determinarsi con una complessa formula basata sul Rendistato più 0,5% che porta ad oggi il risultato tra 1,2% e 1,9%.

Ai fini della concessione della garanzia, è necessario che l'impresa richiedente possieda il requisito soggettivo di non avere alla data del 31 gennaio 2020 esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate".

Le banche valuteranno l'ammissibilità del finanziamento unicamente dietro la presentazione del modulo economico-finanziario.

Beneficiari	PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni	PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni	Imprese fino a 499 dipendenti
Garanzia statale	100%	90% Stato + 10% Confidi	90% garanzia diretta 100% garanzia in riassicurazione (rispettivamente 80% e 90% finché non sarà concessa autorizzazione UE)
Limiti	Prestito non oltre 25% ricavi e comunque non oltre 25 mila euro	Prestito non superiore al 25% del fatturato	Importo massimo garantito annuo di 5 milioni e comunque non superiore a: 25% fatturato 2019
Costi	Accesso gratuito al fondo + tasso di interesse con cap (il Mef stima ad oggi 1,2%)	Accesso gratuito al fondo. Tasso massimo non specificato	
Procedure	Autocertificazione su danni da Covid-19. Nessuna valutazione del Fondo	Valutazione del Fondo su profilo economico finanziario con esclusione valutazione andamento degli ultimi mesi	
Rimborso	Inizio rimborso non prima di 2 anni e durata di 6 anni	Non specificato	

Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito sportivo - Art. 14

Ad aggiungersi alle misure per il settore sportivo già previste dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, l'articolo 14 del Decreto in commento amplia, fino al termine dell'anno in corso, l'operatività del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva, amministrato in gestione separata dall'Istituto per il Credito

Sportivo, includendo anche i finanziamenti per le esigenze di liquidità, attualmente esclusi, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2020.

Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato (art. 4)

L'art. 4 tratta dell'operatività degli istituti finanziari durante l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 ed è volta ad assicurare che i contratti relativi ai servizi ed ai prodotti offerti possano essere conclusi anche mediante scambio di corrispondenza elettronica non certificata, accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente e facendo riferimento ad un contratto identificabile in modo certo. È onere dell'istituto finanziario conservare tale corrispondenza insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole. La copia cartacea del contratto sarà consegnata al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.

Disposizioni in materia societaria

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale e di finanziamenti alle società - artt. 6 e 8

In tema di diritto societario, l'articolo 6 sterilizza le norme del Codice civile che impongono dei provvedimenti alle società con riduzione del capitale per perdite mentre l'articolo 8 dispone che i finanziamenti soci effettuati entro il 31 dicembre 2020 non siano postergati nei confronti dei fornitori e degli altri creditori chirografari.

Disposizioni in materia di bilancio

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio - artt. 7 e 8

Anche i principi di redazione del bilancio vengono modificati in conseguenza del particolare momento che stiamo attraversando ed in particolare è previsto dall'articolo 7 che la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività venga operata con riferimento al bilancio chiuso antecedentemente al 23 febbraio 2020, ovvero la data di entrata in vigore delle prime misure collegate alla crisi. Le imprese che a tale data non manifestavano segni di pericolo in quanto alla continuità, effettuano le valutazioni di bilancio nella prospettiva della continuità aziendale, salvo, ovviamente quanto previsto dal principio OIC 29 in tema di fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, fornendo informazioni su natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico di tali eventi.

Disposizioni in materia di crisi d'impresa e procedure concorsuali

Differimento entrata in vigore Codice della Crisi d'Impresa e disposizioni in materia di procedure concorsuali - artt. 5 e 9

Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, intervenendo sull'articolo 389 del D.lgs. 14 del 2019 che ha introdotto il nuovo Codice della crisi d'impresa, ne differisce l'entrata in vigore dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.

L'articolo 9 del Decreto proroga di sei mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, mentre per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

pendenti alla data del 23 febbraio 2020, il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, l'istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato o nuovo accordo di ristrutturazione.

Tranne nel caso di richieste di fallimento avanzate dal pubblico ministero con domanda di provvedimenti cautelari e conservativi allo scopo di evitare eventuali condotte dissipative in corso, vi è la previsione di una generale improcedibilità di tutte le istanze di fallimento, compresi i fallimenti in proprio, ossia quelle istanze presentate proprio dagli imprenditori. La sospensione opera nell'arco di tempo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, trascorso il quale, le istanze potranno essere nuovamente presentate.

Disposizioni in materia fiscale

Sospensione di versamenti tributari e contributivi (art. 18)

Il Decreto aggiorna le misure inerenti la sospensione dei versamenti tributari e contributivi con competenza aprile e maggio 2020. Nella tabella che segue vengono riepilogate le principali disposizioni in materia:



Tabella 1

Categorie di contribuenti	Ritenute ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973 e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale	Contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria	IVA
<p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in vigore del Decreto; • che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta; • che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta 			
<p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in vigore del Decreto; • che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta; • che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta 			<p>I versamenti i cui termini ricadono nei mesi di aprile e maggio 2020 potranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate di pari importo a decorrere da giugno 2020.</p>
<p>Soggetti esercitanti attività d'impresa, arte o professione, che hanno domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato: che hanno intrapreso l'attività di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019</p>			

Categorie di contribuenti	Ritenute ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973 e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale	Contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria	IVA
Enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo Settore) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.	I versamenti i cui termini ricadono nei mesi di aprile e maggio 2020 potranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate di pari importo a decorrere da giugno 2020.	na	
<p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Bresca, Cremona, Lodi e Piacenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta; • che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta 	Valutazione delle singole casistiche applicabili (di cui alle presenti tabelle)	I versamenti i cui termini ricadono nei mesi di aprile e maggio 2020 potranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate di pari importo a decorrere da giugno 2020.	

Tabella 2 - Sospensioni da Decreto Cura Italia che continuano ad esplicare i loro effetti

Categorie di contribuenti	Ritenute ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973	Contributi previdenziali ed assistenziali
<ul style="list-style-type: none"> • soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi; • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; • aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; • soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; • soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; • alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10, D.lgs. n. 460/1997 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla L. n. 266/1991, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7 della L. n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1 del D.lgs. n.117/2017; 		<p>I versamenti i cui termini ricadono nel periodo intercorrente tra il 2 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020 potranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate di pari importo a decorrere da maggio 2020.</p>
<p>Imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator</p>		
<p>Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche</p>		<p>I versamenti i cui termini ricadono nel periodo intercorrente tra il 2 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 potranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate di pari importo a decorrere da giugno 2020.</p>

Estensione dell'esclusione da assoggettamento a ritenuta d'acconto - art. 19

Il Decreto estende la possibilità di richiedere il non assoggettamento da ritenuta d'acconto ex artt. 25 e 25-bis anche per i ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo e ed il 31 maggio 2020. La norma, pertanto, amplia l'ambito temporale di applicabilità della disposizione introdotta dal decreto Cura Italia che nel Decreto in commento viene riportata integralmente. In particolare, è prevista la facoltà per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, che ordinariamente sono soggetti alle ritenute d'acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis (e.g. ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni per rapporti d'agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari), di richiedere ai propri sostituti d'imposta (e.g. committenti) di essere esclusi da tali ritenute in relazione ai ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo ed il 31 maggio 2020.

L'ammontare delle ritenute non operatore dovrà essere versata direttamente dal contribuente (i.e. percipiente) che si è avvalso di tale tipo di facoltà, entro il 31 luglio 2020 (o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020).

I contribuenti che possono richiedere tale agevolazione finanziaria devono:

- avere ricavi e compensi inferiore a Euro 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto
- non aver sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente a quello di percepimento del compenso oggetto d'agevolazione.

Al fine di poter accedere a tale agevolazione, i contribuenti/percipienti devono rilasciare un'apposita dichiarazione (ai propri sostituti) che include l'attestazione dei requisiti di cui sopra e l'impegno al pagamento del dovuto alla scadenza prestabilita.

Metodo previsionale acconti - art. 20

Viene prevista la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso in cui la determinazione degli acconti, computati previsionalmente, risulti almeno pari all'80% delle somme effettivamente dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell'IRAP. Tale misura risulta applicabile per gli acconti dovuti a titolo di IRPEF, IRES e IRAP.

La disposizione si applica esclusivamente alla determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Rimessione in termini per i versamenti - art. 21

I versamenti dovuti a favore della pubblica amministrazione in scadenza alla data del 20 marzo 2020 - in considerazione delle modifiche apportate dall'art. 60 del Decreto Cura Italia - sono considerati tempestivamente effettuati se eseguiti entro il 16 aprile 2020. Tale previsione risulta applicabile a tutti i contribuenti.

Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 - art. 22

Le Certificazioni Uniche 2020 potranno i) essere consegnate agli interessati e ii) inviate telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2020 senza l'applicazione di sanzioni.

Proroga validità certificati che esonerano dagli obblighi in materia di appalti - art. 23

I certificati rilasciati alle imprese per le finalità di cui all'art. 17-bis, comma 5 del D.lgs. n. 241/1997 (c.d. DURF), entro la data del 29 febbraio 2020, potranno esplicare i loro effetti fino alla data del 30 giugno 2020.

Termini agevolazione prima casa - art. 24

I termini previsti per ottenere il c.d. beneficio “prima casa” sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020. Come evidenziato dalla stessa Agenzia delle Entrate, nel proprio vademecum al Decreto, i principali termini che rientrano in tale sospensione sono riferiti a:

- trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione acquistata
- acquistare un altro immobile da destinare a propria abitazione principale, nel caso di rivendita della prima casa entro 5 anni dall’acquisto
- rivendere la prima casa già posseduta, in caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione
- acquistare una prima casa dopo aver alienato la precedente e ottenere un credito pari alle imposte pagate in occasione del precedente acquisto (ovvero nel nuovo acquisto, se inferiori).

Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo - art. 26

Il Decreto introduce una facilitazione in relazione al pagamento dell’imposta di bollo in relazione alle fatture emesse nel caso in cui l’imposta dovuta sia di ammontare non rilevante. In particolare, il pagamento dell’imposta potrà essere effettuato senza l’applicazione di sanzioni ed interessi:

1. per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare sia inferiore a Euro 250;
2. per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare sia inferiore a Euro 250.

Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici - art. 28

L’art. 28 interviene aggiornando il regime fiscale con riguardo agli utili distribuiti a società semplici. In particolare, la disposizione interviene includendo nell’ambito applicativo della norma anche i soggetti non residenti. Si ricorda che la norma in commento, introdotta con la L. n. 157/2019, aveva introdotto un regime di tassazione per trasparenza ai rispettivi soci dei dividendi percepiti dalle società semplici.

Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro - art. 30

Viene concesso un credito d’imposta correlato all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Le modalità di determinazione e fruizione del credito rientrano nelle disposizioni concernenti il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro introdotto all’art. 64 del Decreto Cura Italia. Pertanto, il credito spetterà nella misura del 50% delle spese documentate fino ad un importo massimo di Euro 20.000 per ciascun beneficiario. I criteri e le modalità di fruizione di tale credito verranno indicati in un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di prossima emanazione.

Disposizioni in materia di processo tributario

Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori - art. 29

Allo scopo di agevolare l'integrale digitalizzazione del processo tributario, viene previsto che, anche per le controversie avviate dalle parti con modalità cartacee e tuttora pendenti con tale modalità, la notifica e il deposito degli atti successivi debba obbligatoriamente aver luogo tramite modalità telematiche. Allo stesso modo, i provvedimenti giurisdizionali saranno notificati telematicamente alle parti costituite.

Viene altresì previsto che gli avvisi di irrogazione delle sanzioni per omesso o parziale versamento del contributo unificato tributario dovuto dalle parti potranno essere notificati da parte delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali tramite PEC all'indirizzo digitale eletto o, in mancanza, mediante il deposito presso l'Ufficio di Segreteria o la cancelleria competente.

Da ultimo, viene uniformato il termine di sospensione – originariamente previsto fino al 15 aprile 2020 e oggi prorogato fino all'11 maggio 2020 – per tutte le attività connesse al contenzioso dei contribuenti e dell'Amministrazione finanziaria (es. notifica e deposito ricorso introduttivo, appello e appello incidentale, deposito controdeduzioni, deposito brevi repliche, memorie e documenti).

Disposizioni in materia di termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare - art. 36

La sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali – originariamente prevista fino al 15 aprile 2020 – è prorogata fino all'11 maggio 2020.

Allo stesso modo, le udienze dei procedimenti pendenti sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020 (originariamente 15 aprile 2020).

Fanno eccezioni i soli procedimenti penali nei quali i termini massimi di custodia cautelare vengano a scadenza nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.

La proroga della sospensione si applica anche ai procedimenti innanzi alle commissioni tributarie ed alla magistratura militare, nonché con riferimento alle funzioni ed alle attività della Corte dei Conti.

Quanto ai giudizi di natura amministrativa, sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020, estremi inclusi, i termini per la notifica dei ricorsi. La sospensione non si applica al procedimento cautelare.

Disposizioni in materia di termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza - art. 37

La sospensione del decorso dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio – originariamente prevista fino al 15 aprile 2020 – è prorogata fino a 15 maggio 2020.

È altresì prorogata a 15 giugno 2020 la validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza al 15 maggio 2020 (originariamente al 15 aprile 2020).

Da ultimo, la sospensione del decorso dei termini relativi ai procedimenti disciplinari del personale delle PA – originariamente prevista fino al 15 aprile 2020 – è prorogata fino a 15 maggio 2020.

I nostri professionisti rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione.

Consultate Clever Desk, all'interno del nostro sito web - bgt-grantthornton.it - per questioni relative al COVID-19.

